

Provincia di Lecco

Prot. Generale

n. 42747 del 03/08/2018

Registro Servizio Ambiente

n. 194 del 09/08/2018

Fascicolo 9.11|2016|25

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Vassena srl, con sede legale in Comune di Valmadrera, via IV Novembre n. 45. Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di messa in riserva (R13), recupero (R4, R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in Comune di Annone Brianza (LC), via Pio Galli (già via ai Pascoli) snc. Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;
- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche* e s.m.i.;
- la D.G.R. 20 giugno 2014, n. X/1990 - *Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche come aggiornata con D.G.R. n. X/7860 del 12/02/2018*;
- il R.R. 24 aprile 2006, n. 4 - *Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26*;
- la D.g.r. 21 giugno 2006, n. 8/2772 - *Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2010, n. 8/11045 - *Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1 lett. c), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.*;
- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 29 dicembre 2015 come aggiornato con deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 75/17 del 30 gennaio 2017 e n. 79/17 del 20 febbraio 2017;

RILEVATO che ditta Vassena srl, con sede legale in Comune di Valmadrera, via IV Novembre n. 45, nella persona del suo legale rappresentante, ha inoltrato in data 2/11/2016 (in atti provinciali prot. n. 50920, 50921, 50925, 50926, 50927, 50931) istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi in Comune di Annone Brianza, via Pio Galli (già via ai Pascoli) snc, successivamente integrata con nota in atti provinciali prot. n. 58125 del 09/12/2016;



ATTESO che nella medesima data è pervenuta l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al progetto di cui all'istanza ex art. 208, successivamente integrata con note in atti provinciali prot. n. 53389 del 14/11/2016, n. 55573 e n. 55575 del 24/11/2016;

RILEVATO, altresì, che con note in atti provinciali prot. n. 55719 e n. 55721 del 25/11/2016 è stata inoltrata la richiesta di parere ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle opere di pertinenza del nuovo impianto di gestione rifiuti;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza pervenuta è proseguita come segue:

- con nota prot. n. 53843 del 16/11/2016 questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi degli artt. 7, 8 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 61420 del 23/12/2016 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza ex art. 208 e, contestualmente, è stata convocata la conferenza dei servizi ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 per il 30/01/2017;
- la conferenza dei servizi, nel corso della quale è stata valutata anche la documentazione presentata in ordine alla verifica di assoggettabilità alla VIA e alla richiesta di parere ambientale sopra richiamate, si è conclusa con parere sospensivo in attesa di acquisire la documentazione integrativa richiesta, come da verbale trasmesso a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. n. 7773 del 06/02/2017, n. 8066 del 07/02/2017 e n. 8210 dell'08/02/2017;
- con note in atti provinciali prot. n. 16742, 16744, 16745 del 20/03/2017 e n. 18933 del 29/03/2017 sono pervenute le integrazioni documentali trasmesse dalla ditta a seguito delle richieste formulate durante la citata conferenza dei servizi;
- con nota prot. n. 22674 del 13/04/2017 questa Provincia ha chiesto parere agli enti coinvolti nel procedimento;
- con note in atti provinciali prot. n. 27514 del 09/05/2017 e n. 27786 del 10/05/2017 la ditta ha depositato ulteriori aggiornamenti della documentazione agli atti, in seguito inoltrati a tutti gli enti con nota prot. n. 28544 del 12/05/2017;
- esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto dei pareri resi dall'ATS Brianza (in atti provinciali prot. n. 37106 del 21/06/2017) e dall'ARPA dipartimentale (in atti provinciali prot. n. 37866 del 23/06/2017) in ordine all'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, con nota prot. n. 52013 del 06/09/2017 è stata formulata un'ulteriore richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- con note in atti provinciali prot. n. 31553 del 26/05/2017 e prot. n. 60154 del 18/10/2017 è pervenuto il parere formulato dall'ATS Brianza circa la procedura di sorveglianza radiometrica trasmessa dalla ditta, come successivamente integrata;
- con nota prot. n. 37315 del 21/06/2017 l'Ufficio d'Ambito ha rilasciato parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'osservanza delle prescrizioni formulate nel medesimo documento;
- con nota in atti provinciali prot. n. 62603 del 30/10/2017 sono pervenute le integrazioni documentali trasmesse dalla ditta ad evasione della nota del 06/09/2017;
- con nota prot. n. 63313 del 02/11/2017 questa Provincia ha chiesto nuovamente agli enti il parere di competenza in ordine alle integrazioni depositate;
- con nota in atti provinciali prot. n. 67736 del 21/11/2017 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;
- valutata la documentazione pervenuta, tenuto conto dei pareri acquisiti dall'ATS Brianza (in atti provinciali prot. n. 69762 e prot. n. 69833 del 01/12/2017) e dall'ARPA dipartimentale (in atti provinciali prot. n. 70066 del 04/12/2017) nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, in data 18/01/2018 si è svolto un incontro con la ditta durante il quale sono state illustrate le carenze ancora presenti e sono stati consegnati i pareri formulati dagli enti, rimanendo in attesa della trasmissione di documentazione esaustiva;
- con nota in atti provinciali prot. n. 10676 del 26/02/2018 la ditta ha depositato integrazioni ed aggiornamenti della documentazione agli atti;
- con nota prot. n. 12260 del 05/03/2018 questa Provincia ha chiesto parere all'ARPA dipartimentale circa la nuova valutazione previsionale di impatto acustico depositata;
- con nota in atti provinciali prot. n. 20090 del 16/04/2018 è pervenuto il parere richiesto all'Agenzia, con indicazione di alcune prescrizioni;



- con note prot. n. 36878 e n. 36881 del 09/07/2018 la ditta ha trasmesso gli elaborati aggiornati, il contratto di affitto e il riepilogo delle opere edilizie che verranno realizzate in forza del presente provvedimento;
- con nota prot. n. 37775 del 12/07/2018 l'Ufficio d'Ambito ha trasmesso aggiornamento del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, come da Allegato tecnico C – Scarichi idrici al presente atto;

PRESO ATTO che con provvedimento del Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa V - Ambiente Territorio n. 311 del 27/12/2017 il progetto presentato dalla ditta Vassena srl per l'impianto di gestione rifiuti in parola è stato escluso dalla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/06 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del medesimo atto;

RILEVATO che l'area individuata per la localizzazione dell'impianto di gestione rifiuti risulta compatibile con i criteri localizzativi di cui alla dgr n. 1990 del 20.06.2014 (Programma Regionale di Gestione Rifiuti), come aggiornata con dgr. n.7860 del 12.02.2018, non risultando gravata da vincoli escludenti, come meglio dettagliato nell'Allegato tecnico A – Rifiuti al presente provvedimento;

ATTESO che con nota prot. n. 32070 del 29.05.2017 il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia ha formulato parere ambientale favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 in ordine agli interventi proposti, allegato al presente atto;

RICHIAMATA la DGR n. 19461 del 19.11.2004 avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

RITENUTO, pertanto, di determinare in € 186.213,84 l'ammontare della fidejussione che la ditta Vassena srl deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente a:

- messa in riserva (R13) di 4.943 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 87.303,27 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
- deposito preliminare (D15) di 160 mc di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di recupero (per la determinazione della tariffa viene assunto che i rifiuti siano destinati interamente all'operazione di deposito preliminare - D15), pari a € 28.259,28;
- recupero (R4, R12) di 75.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 70.651,29;

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;

VISTA la comunicazione datata 15.01.2018 resa dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs. 159/2011 dalla quale risulta che a carico della ditta Vassena srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono a tale data le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e tenuto conto dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 159/2011;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con una valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici A – Rifiuti, B – Rumore, C – Scarichi Idrici, D - Parere ambientale nonché in conformità alla Tavola n. 8b1 del settembre 2016 revisione n. 7 del 27/06/2018 - *Planimetria generale suddivisione ed individuazione aree funzionali* e alla Tavola n. 8b2 del settembre 2016 revisione n. 5 del 02/07/2018 – *Schema di fognatura raccolta acque di piazzale* che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 che, in particolare, sostituisce e ricomprensce:



- l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi;
- l'autorizzazione edilizia comunale prevista dal DPR 380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., relativamente alle opere di completamento in progetto (completamento layout aree esterne e portico, sistemazione area verde e alberatura, recinzioni), fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e gli altri adempimenti previsti a carico della ditta;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 30 del 22 dicembre 2017 che nomina il sottoscritto Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture - Servizio Ambiente attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

DETERMINA

di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Vassena srl, con sede legale in Comune di Valmadrera, via IV Novembre n. 45, alla realizzazione dell'impianto ubicato in Comune di Annone Brianza (LC), via Pio Galli (già via ai Pascoli) snc e alla gestione delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R4, R12) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati tecnici A – Rifiuti, B – Rumore, C – Scarichi Idrici, D – Parere ambientale nonché in conformità alla Tavola n. 8b1 del settembre 2016 revisione n. 7 del 27/06/2018 - *Planimetria generale suddivisione ed individuazione aree funzionali* e alla Tavola n. 8b2 del settembre 2016 revisione n. 5 del 02/07/2018 – *Schema di fognatura raccolta acque di piazzale* che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

DISPONE

1. di stabilire in € 186.213,84 l'ammontare della fidejussione che la Vassena srl deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente a:
 - messa in riserva (R13) di 4.943 mc di rifiuti non pericolosi, pari a € 87.303,27 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
 - deposito preliminare (D15) di 160 mc di rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di recupero (per la determinazione della tariffa viene assunto che i rifiuti siano destinati interamente all'operazione di deposito preliminare - D15), pari a € 28.259,28;
 - recupero (R4, R12) di 75.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari a € 70.651,29.La garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata **entro 90 giorni** dalla data di notifica dello stesso in conformità con quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004 e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno (anni 10 +1) e comunque fino a quando verrà espressamente svincolata da parte della Provincia di Lecco;
2. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria entro il termine di cui al punto precedente ovvero la difformità della stessa rispetto alle disposizioni regionali comporterà la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004;
3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di accettazione della fideiussione di cui al punto 1.;
4. di stabilire che il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 dando atto che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,



urgenza ed indifferibilità dei lavori;

5. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce e ricomprende i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006:
 - l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi;
 - permesso di costruire ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. e della L.R. 12/2005 relativamente alle opere edilizie di completamento da realizzarsi come da progetto approvato con il presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette normative statali e regionali in materia di edilizia che dovranno essere ottemperati nei confronti del Comune di Annone Brianza, ivi compresi quelli relativi agli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti;
 - l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
6. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione. Al riguardo la ditta dovrà comunicare alla Provincia di Lecco, al Comune di Annone Brianza, all'ARPA - Dipartimento di Lecco e all'Ufficio d'Ambito la data di inizio lavori;
7. di stabilire che l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero (R13, R12, R4) di rifiuti non pericolosi può essere avviato dal 30° giorno successivo alla comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Lecco, al Comune di Annone Brianza, all'ARPA - Dipartimento di Lecco, all'ATS Brianza sede di Lecco e all'Ufficio d'Ambito allegando il certificato di regolare esecuzione delle opere in conformità al progetto approvato a firma di tecnico abilitato. Entro i successivi 30 giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica, la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che la società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza della presente autorizzazione;
9. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Provincia di Lecco cui compete, in particolare, accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può avvalersi della collaborazione dell'ARPA;
10. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
11. che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o i nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune sede di impianto, l'ARPA e l'ATS territorialmente competenti;



12. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia ambientale nonché il trasferimento della sede legale devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
13. di dare atto che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti ha la durata di dieci anni dalla data del presente atto e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della sua scadenza;
14. di stabilire che nell'esecuzione delle opere di cui al progetto approvato vengano rispettate le condizioni / prescrizioni contenute nel parere ambientale n. 12/2017 (prot. n. 32070 del 29.05.2017) reso dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Lecco ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e della L.R. n. 12/2005 e loro ss.mm.ii.;
15. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, le disposizioni legislative e regolamentari e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e sicurezza contro incendi ed esplosioni nonché di sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
16. di notificare il presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata alla ditta Vassena srl, al Comune di Annone Brianza, all'ARPA di Lecco, all'ATS Brianza, all'Ufficio d'Ambito di Lecco, al Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia e alla Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio delle Province di Como, Lecco, Monza – Brianza, Pavia;
17. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente

dott. ing. Angelo Valsecchi

Responsabile del procedimento: ing. Francesco Tagliaferri
SB



ALLEGATO TECNICO A – RIFIUTI

Ditta: **Vassena srl**

Sede legale: **via IV Novembre n. 45, Valmadrera (LC)**

Ubicazione impianto: **via Pio Galli (già via ai Pascoli) snc, Annone Brianza (LC)**

Legale rappresentante: **Vassena Pasquale**

Responsabile tecnico: **Vassena Pasquale**

1. Descrizioni delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 L'area è censita al Catasto Terreni del Comune di Annone di Brianza al mappale n. 3947 dei fogli n. 9 e n.13, classificati secondo il vigente strumento urbanistico (PGT) in "AREE PRODUTTIVE INTENSIVE", normate dall'art. 19.

L'impianto occupa una superficie di 20.563 mq circa, di cui:

- superficie utilizzata per l'attività di gestione rifiuti - 7.665 mq
- superficie officina deposito ricambi - 53 mq
- superficie uffici - 210 mq
- superficie piazzale di manovra mezzi, esterna al capannone, e aree rimanenti - 9.816 mq
- superficie area a verde – 2.819 mq

ed è in disponibilità alla ditta in base a contratto di locazione sottoscritto con la proprietaria VASCOMFER srl in data 01.04.2018, registrato c/o l'Agenzia delle Entrate in data 27.04.2018.

- 1.2 L'area interessata dall'attività di gestione rifiuti non risulta sottoposta a vincoli ricadenti nei criteri escludenti di cui alla DGR n. 1990 del 20.06.2014, come indicato nella scheda dei vincoli trasmessa dal Comune di Annone Brianza con nota prot. n. 507 del 15/12/2016.

Al comparto risultano, altresì, associati i seguenti vincoli penalizzanti:

- Tutela delle risorse idriche:
 - Zone vulnerabili individuate nell'Allegato 10 (paragrafo 3.3) della relazione generale del Piano di Tutela ed Uso delle Acque L.R. n. 26/2003. Zone a vulnerabilità intrinseca del suolo da media a estremamente elevata.In fase di progettazione è stata prevista l'impermeabilizzazione del piazzale di pertinenza e il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento prima dello scarico in pubblica fognatura. Non sono previsti scarichi in corpo idrico superficiale.
- Tutela dei beni culturali e paesaggistici
 - Beni paesaggistici "d'insieme" (art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs n. 42/2004) o per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree.

La realizzazione dell'impianto e delle opere edilizie di completamento autorizzate con il presente atto, che comportano una trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'aspetto esteriore degli impianti, sono state oggetto delle autorizzazione paesaggistiche / pareri ambientali previsti dal D.Lgs. 42/2004 e dalla L.R. 12/2005.

- 1.3 Nell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:

- R13 - *Messa in riserva* di rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da metalli ferrosi e non ferrosi, cavi e apparecchiature fuori uso (RAEE e non RAEE) e, in via marginale, di carta e cartone, legno e vetro mediante stoccaggio nelle apposite aree individuate al successivo punto 1.6;
- R12 - *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11* comprendente attività di pretrattamento di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, cavi, apparecchiature fuori uso (non RAEE), quali selezione/cernita manuale e/o meccanica (ragno caricatore) con eventuale adeguamento volumetrico mediante mezzi meccanici (pressa-cesoia) propedeutiche all'attività di recupero effettuata in sito o presso altri impianti;
- R4 - *Recupero dei metalli e dei composti metallici*, mediante selezione/cernita manuale e/o meccanica (ragno caricatore) con eventuale adeguamento volumetrico tramite mezzi meccanici (pressa-cesoia), verifica di conformità dei materiali ottenuti



alle norme tecniche e/o regolamenti di riferimento al fine di attribuire al materiale la qualifica di "non rifiuto" ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica;

- D15 – *Deposito preliminare* dei rifiuti decadenti dalle attività di pretrattamento e recupero svolte presso l'impianto e conferiti a soggetti terzi autorizzati per lo smaltimento.

Le attrezzature fisse / mobili in dotazione all'impianto sono le seguenti:

- n. 2 carrelli elevatori ("muletti");
- n. 3 caricatori semoventi con benna a polipo per la movimentazione dei rifiuti / materiali;
- n. 1 pressa-cesoia mod. Corsair 555 della ditta C&G Costruzioni Meccaniche srl;
- n. 1 pelacavi mobile mod. Maxi 100 AF;
- n. 1 pesa automezzi;
- n. 1 portale fisso di rilevazione di fonti radioattive eventualmente presenti nei materiali in ingresso all'impianto, ubicato in corrispondenza della pesa;
- utensileria varia.

1.4 I quantitativi complessivi di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi sono i seguenti:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi destinati ad operazioni di recupero (R12, R4): 4.943 mc, pari a 14.340 tonnellate;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di pretrattamento e recupero svolte e destinati allo smaltimento: 160 mc, pari a 480 tonnellate.

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R4, R12) è pari a 75.000 t/anno (ovvero 250 t/giorno).

1.6 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Aree	Tipologia	Capacità di stoccaggio max		
		mq	mc	t
Area 1	Messa in riserva (R13) Recupero (R4, R12) Materiali ferrosi e non ferrosi	1.107	1.933	6.000
Area 2	Messa in riserva (R13) Imballaggi e vetro di scarto	60	10	30
Area 3	Messa in riserva (R13) Carta / cartone e imballaggi	144	250	5
Area 4	Messa in riserva (R13) Legno	186	250	5
Area 5	Messa in riserva (R13) Recupero (R4, R12) Ferro, acciaio e ghisa	488	600	2.050
Area 6	Messa in riserva (R13) Recupero (R4, R12) Metalli non ferrosi e loro leghe	294	600	2.150
Area 7	Messa in riserva (R13) Recupero (R4, R12) Parti di autoveicoli, veicoli a motore di rimorchi e simili, risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza, privati di pneumatici e delle componenti plastiche	215	600	2.000
Area 8	Messa in riserva (R13) RAEE	178	600	1.800
	Messa in riserva (R13) Recupero (R4, R12) NON RAEE (impianti industriali e loro parti)			



Area 9	Messa in riserva (R13) Recupero (R4, R12) Cavi	150	100	300
Area 10	Stoccaggio materiali recuperati/ MPS/EoW	1.504	-	-
Area 11	Deposito preliminare (D15) Messa in Riserva (R13) Rifiuti decadenti dall'attività di pretrattamento e recupero	145	160	480
Area 12	Area di sosta carichi fuori limite di radioattività	135	-	-

L'attività di gestione rifiuti si svolge su area impermeabilizzata, come riportato nella Tavola n. 8b1 del settembre 2016 revisione n. 7 del 27/06/2018 - *Planimetria generale suddivisione ed individuazione aree funzionali*, allegata al presente provvedimento.

- 1.7 I codici EER dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e le relative operazioni di recupero sono riportati di seguito.

Tipologie rifiuto		Operazioni		
Codice EER	Descrizione	R13	R12	R4
02 01 10	Rifiuti metallici	X	X	X
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	X		
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X		
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X		
10 02 10	Scaglie di laminazione	X	X	X
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione metallici)	X	X	X
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione metallici non ferrosi)	X	X	X
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X		
11 05 01	Zinco solido	X	X	X
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione metallici non ferrosi)	X		
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	X	X	X
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	X	X	X
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	X	X	X
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi ⁽¹⁾ ⁽²⁾	X	X	X
12 01 13	Rifiuti di saldatura	X		
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a cascami di lavorazione metallici)	X	X	X
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	X		
15 01 03	Imballaggi in legno	X		
15 01 04	Imballaggi metallici ⁽¹⁾	X	X	X
15 01 05	Imballaggi compositi	X		
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X		
15 01 07	Imballaggi di vetro	X		
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (carcasce bonificate)	X		
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	X	X	X
16 01 17	Metalli ferrosi	X	X	X
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X	X
16 01 20	Vetro	X		



16 01 22	Componenti non specificati altrimenti (limitatamente a componenti metallici di veicoli a motore, quali motori, alberi, ecc., bonificate e private di ogni loro contenuto pericoloso, spezzoni di cavo di rame /alluminio ricoperto)	X	X	X
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213 (RAEE ai sensi del D. Lgs. 49/2014)	X		
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213 (non RAEE, es. impianti industriali e loro parti fuori uso)	X	X	X
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente a carcasse metalliche ferrose o non ferrose dal disassemblaggio delle apparecchiature elettroniche bonificate e private di ogni loro contenuto pericoloso, spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio o di cavo ricoperto, provenienti da demolizione o manutenzione di apparecchiature elettroniche)	X	X	X
17 02 01	Legno	X		
17 02 02	Vetro	X		
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	X	X	X
17 04 02	Alluminio	X	X	X
17 04 03	Piombo	X	X	X
17 04 04	Zinco	X	X	X
17 04 05	Ferro e acciaio	X	X	X
17 04 06	Stagno	X	X	X
17 04 07	Metalli misti	X	X	X
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X	X
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	X	X	X
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 01	Carta e cartone	X		
19 12 02	Metalli ferrosi	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 05	Vetro	X		
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X		
20 01 01	Carta e cartone	X		
20 01 02	Vetro	X		
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (RAEE ai sensi del D. Lgs. 49/2014)	X		
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (non RAEE, es. impianti industriali e loro parti fuori uso)	X	X	X
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X		
20 01 40	Metallo	X	X	X

⁽¹⁾ Al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I, p.to 2.3 del Reg. Ue. N. 333/2011 i codici CER 120101, 120102, 120103, 120104, possono essere sottoposti all'operazione R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e il codice 150104 può essere avviato all'operazione R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.

⁽²⁾ I rifiuti di cui ai codici 120101, 120102, 120103 e 120104 possono essere sottoposti a recupero esclusivamente se allo stato fisico solido non polverulento.



- 1.8 I codici EER dei rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività di pretrattamento / recupero autorizzate e destinati ad impianti che completano il ciclo di recupero ovvero ad impianti di smaltimento, limitatamente alle frazioni non valorizzabili in termini di materia o di energia, vengono individuati come segue.

Tipologie rifiuto		Operazioni	
Codice EER	Descrizione	R13	D15
15 01 05	Imballaggi compositi	X	X
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	X
19 12 01	Carta e cartone	X	X
19 12 02	Metalli ferrosi	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X
19 12 04	Plastica	X	X
19 12 05	Vetro	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 (scarti derivanti dalle operazioni di pretrattamento e recupero)	X	X

2. Prescrizioni di carattere generale

- 2.1. L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e relativi allegati planimetrici.
- 2.2. Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 1.
- 2.3. Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'impianto.
- 2.4. Possono essere ritirati, stoccati e sottoposti a trattamento esclusivamente i rifiuti così come individuati nella tabella di cui al punto 1.7 con le relative descrizioni e limitazioni.
- 2.5. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice rifiuto assegnato.
- Le verifiche analitiche di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
- 2.6. Deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo la documentazione relativa alle verifiche, eventualmente anche di tipo analitico, eseguite sui rifiuti con codice "a specchio".
- 2.7. Deve essere rispettata la DGR n. 8/10222/2009 inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.
- 2.8. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI.
- 2.9. Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.10. I rifiuti in ingresso, i materiali recuperati/MPS/EoW di risulta dal trattamento ed i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti distinti per tipologie omogenee in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate sulla planimetria



allegata al presente provvedimento (Tavola n. 8b1 del settembre 2016 revisione n. 7 del 27/06/2018 - *Planimetria generale suddivisione ed individuazione aree funzionali*).

- 2.11. Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli nelle aree dedicate deve avvenire con modalità atte ad evitare la miscelazione e mantenendo il deposito separato; l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori.
- 2.12. Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- 2.13. I rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2.14. I contenitori dei rifiuti devono essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza e le aree dedicate devono essere contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione e la specifica del rifiuto contenuto.
- 2.15. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 2.16. I fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite.
- 2.17. Gli eventuali rifiuti liquidi (es. sostanze oleose o emulsioni da pulizia disoleatori) devono essere stoccati in serbatoi ovvero in contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza.
- 2.18. I fusti contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di bacino di contenimento di volume utile pari alla capacità del fusto stesso o, nel caso della presenza contemporanea di più fusti, pari ad 1/3 della capacità totale dei fusti stessi e comunque non inferiore a quella del contenitore più grande.
- 2.19. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi, anche in relazione al contrasto del rischio incendio; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- 2.20. La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.21. I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.22. Devono essere evidenziate con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.23. La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata.
- 2.24. Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni.
- 2.25. I macchinari ed i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.26. Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dal ricevimento, dallo



- stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti) devono essere impermeabilizzate e mantenute tali, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.27. La pavimentazione delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 2.28. Devono essere presenti presso l'impianto apposite sostanze/dispositivi da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
- 2.29. Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 2.30. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati/MPS/EoW devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante i codici EER o la tipologia del materiale in uscita.
- 2.31. I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.
- 2.32. I rifiuti prodotti dall'attività di cernita dovranno essere depositati con opportuna cautela in relazione alla loro eventuale possibilità di rilasciare sostanze inquinanti.
- 2.33. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non strettamente collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico / commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. Si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/1998, per quanto applicabili.
- 2.34. L'azienda dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inerente le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i rifiuti ritirati e/o prodotti.
- 2.35. La ditta è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
- a. tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
 - b. qualora la società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti mediante il sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 30.03.2016, n. 78, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
 - c. compilazione della scheda impianti dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n. X/6511.
- 2.36. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi.
- 2.37. La recinzione e la barriera a verde devono essere sottoposte a periodico controllo e a manutenzione al fine di garantirne l'integrità.
- 2.38. Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 64 del DPR 303/1956.
- 2.39. Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 e s.m.i..



- 2.40. Deve essere presente e funzionante l'impianto antincendio e devono essere effettuati regolari controlli a cura del gestore, anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo (videosorveglianza, sistemi di rilevazione, allarmi, ecc).
- 2.41. Tutti gli impianti presenti devono essere oggetto di verifica e di controllo periodico per assicurarne la piena efficienza.

3. **Prescrizioni di carattere specifico**

- 3.1. In relazione ai codici EER 100299, 100899, 110599, 120199, 160122 e 160216, che non caratterizzano in modo univoco la natura del rifiuto stesso in quanto generici, è necessario che la documentazione obbligatoria finalizzata alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico / scarico, formulario - SISTRI) riporti una specifica aggiuntiva che caratterizzi univocamente il rifiuto.
- 3.2. Il conferimento all'impianto dei rifiuti con codice EER 1912... - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti e con codice EER 1910... - Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo, può essere consentito qualora siano eseguite operazioni di recupero ulteriori e diverse da quelle già effettuate presso l'impianto di provenienza. Il passaggio tra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione R13 è consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini di eseguire una operazione propedeutica al recupero (cernita o selezione o riduzione volumetrica dei rifiuti).
- 3.3. Il conferimento all'impianto dei rifiuti di cui al codice EER 160116 – *Serbatoi per gas liquido* è subordinato all'acquisizione della certificazione *gas-free*.
- 3.4. Le procedure e le verifiche sui rifiuti devono porre particolare attenzione alla qualità dei rifiuti in ingresso costituiti da limature/trucioli/scaglie che non devono contenere oli e/o emulsioni oleose. Altresì non possono essere utilizzati fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
- 3.5. I rifiuti individuati dal codice EER 100210 possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 limitatamente a scaglie non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I, p.to 2.3 del Reg. UE. N. 333/2011.
- 3.6. I rifiuti individuati dai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104, possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose.
- 3.7. I rifiuti individuati dal codice EER 150104 possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.
- 3.8. Qualora i rifiuti di cui ai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104 presentino una componente polverulenta dovranno essere stoccati in contenitori chiusi e sigillati e gli stessi potranno essere sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13). Qualora si intendano effettuare anche le operazioni R12, R4 occorre prevedere idonee aree presidiate da impianti di captazione.
- 3.9. I rifiuti sottoposti alle operazioni di selezione/cernita propedeutiche al recupero (R12) in uscita dall'impianto manterranno la classificazione di rifiuto attenendosi a quanto previsto dalla disciplina di settore. Qualora derivanti da operazioni di selezione/cernita meccaniche, è opportuno che tali rifiuti vengano classificati utilizzando i codici appropriati del capitolo 1912 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti.
- 3.10. Deve essere eseguita la registrazione di carico e scarico dei rifiuti (o del registro cronologico previsto dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI) sottoposti a trattamento R12 e di quelli che non perdono il proprio stato in modo da rendere rintracciabile il percorso seguito all'interno dell'impianto dall'ingresso alla destinazione finale.
- 3.11. Il materiale "non rifiuto" (MPS/EoW) ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. Al riguardo si richiamano gli obblighi minimi stabiliti dai Regolamenti U.E. n. 333/2011, per i rottami di ferro, acciaio e alluminio, e n. 715/2013, per i rottami di rame; per le restanti tipologie occorre riferirsi alle norme tecniche di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i. (attività previste: selezione, cernita e riduzione volumetrica) e alle più recenti revisioni delle norme UNI (stagno: UNI 10432, piombo: UNI EN 12861, zinco: UNI EN 12441).



- 3.12. Riguardo ai codici EER riferibili a rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio e da rottami di rame e sue leghe (compresi i cavi) per i quali la ditta ha richiesto l'operazione di recupero R4 in assenza delle certificazioni *end of waste*, si rammenta che, nelle more dell'ottenimento delle predette certificazioni, il materiale risultante dalle operazioni di recupero conserva la propria qualifica di rifiuto e pertanto deve essere trattato nel rispetto della vigente normativa. Il mancato conseguimento delle certificazioni di cui ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 entro sei mesi dalla data del provvedimento autorizzatorio comporterà la decadenza automatica dell'operazione R4 laddove la stessa è stata autorizzata per tali rifiuti.
- 3.13. I rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio, rame e leghe di rame di cui ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuto e sono gestiti come R4 all'interno delle aree di stoccaggio materiali recuperati / MPS/ EoW separati fisicamente dalle eventuali materie prime/EoW ritirati da terzi e identificati con opportuna cartellonistica.
- 3.14. I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; in tal senso i rifiuti recuperati ai sensi dei Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 3.15. Ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti, al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo i modelli allegati ai sopraccitati regolamenti comunitari.
- 3.16. Qualora il materiale in uscita non risulti conforme alle specifiche previste dalle norme di settore dovrà essere gestito come rifiuto.
- 3.17. Per quanto concerne i rifiuti in uscita dall'impianto ai quali, a seguito di operazioni di recupero, è attribuito il codice EER 191212, è necessario che il registro di carico/scarico e il formulario (e/o SISTRI) riportino annotazioni che identifichino con chiarezza la natura del rifiuto (es. codice EER in ingresso all'impianto).
- 3.18. I rifiuti classificati come RAEE ai sensi del D.Lgs 49/2014 possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), non possono essere svolte operazioni di rimozione di componenti, smontaggio o disassemblaggio delle apparecchiature.
- 3.19. L'impianto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 49/2014 – Allegati VII e VIII (modalità di gestione e requisiti tecnici) per l'attività di raccolta/conferimento/messa in riserva dei RAEE.
- 3.20. Le apparecchiature fuori uso devono essere stoccate nell'apposita Area 8 mantenendo la separazione dei RAEE dai non RAEE. Inoltre, i RAEE devono essere stoccati per tipologie omogenee con l'ausilio di appositi contenitori e/o adeguati accorgimenti tecnici a seconda della tipologia.
- 3.21. L'impianto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 209/2003 per l'attività di raccolta e stoccaggio dei rifiuti provenienti dai veicoli fuori uso (codice EER 160106), ove applicabile.
- 3.22. Le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono mantenere una separazione fisica tra le due principali categorie di rifiuti metallici (ferrosi e non ferrosi). Altresì dovrà essere garantita la separazione delle differenti tipologie di rifiuti (a titolo esemplificativo: 110501 - *Zinco solido*, 170401 – *Rame, bronzo, ottone*, 170402 – *Alluminio*) depositate all'interno delle aree individuate.
- 3.23. I rifiuti contenenti sostanze oleose o altre sostanze contaminanti ad opera del dilavamento esercitato dalle acque meteoriche dovranno essere stoccati al coperto; qualora non sia possibile, dovranno essere gestiti in container / cassoni chiusi e a tenuta in modo da evitare possibili percolamenti.
- 3.24. Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 230/95, al fine di prevenire qualsiasi contaminazione aziendale, devono essere integralmente applicate le procedure di radioprotezione. Si prende atto del documento redatto dall'Esperto Qualificato incaricato dalla ditta e denominato *Sorveglianza radiometrica e gestione degli interventi di messa in sicurezza e smaltimento del materiale radioattivo rinvenuto nei materiali metallici in ingresso all'impianto della Vassena srl sito in via Pio Galli snc, Annone Brianza (LC)* datato marzo



2017 e relativi allegati, già valutato dall'ARPA dipartimentale e dall'ATS Brianza. Si rammenta che preliminarmente all'avvio dell'attività tale documento dovrà essere rivisto e aggiornato, tenendo conto delle indicazioni contenute nei pareri ARPA già in possesso della ditta. Dovrà inoltre essere osservato quanto previsto dal *Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane o materia radioattiva nel territorio della provincia di Lecco* della Prefettura di Lecco del settembre 2009.

- 3.25. Le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni puntuali contenute nella norma Tecnica UNI 10897 (ultima revisione: marzo 2016).
- 3.26. Tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati, i resoconti di prova e le carte degli strumenti devono essere conservati, in forma cartacea o in forma di file elettronico, per almeno tre anni presso la sede dell'impianto.
- 3.27. Le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse.
- 3.28. L'azienda deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controlli e il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme.
- 3.29. I reflui derivanti dalla pulizia dei disoleatori – decantatori e dei pozzetti/griglie/caditoie costituiscono rifiuto e pertanto dovranno essere assoggettati alla normativa di settore; i dati dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico (o del registro cronologico previsto dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI), con annotazioni che evidenziano la formazione del rifiuto connessa alle operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento/contenimento.
- 3.30. La società deve ottemperare alle condizioni/prescrizioni contenute nel provvedimento del Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa V - Ambiente Territorio n. 311 del 27.12.2017 di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale, di seguito richiamate:
 - come dichiarato dalla ditta nella nota del 30/10/2017 (in atti provinciali prot. n. 62603 del 30.10.2017) la "pelacavi" viene utilizzata dagli stessi operai addetti alla pressa cesoia e pertanto funzionerà solo in alternativa alla presso-cesoia stessa;
 - deve essere sempre garantito l'utilizzo di mezzi dotati di sistemi di abbattimento del particolato eventualmente da installare sugli scarichi dei gas combustibili e dovrà essere assicurata la corretta manutenzione dei mezzi utilizzati. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotati su apposito registro, sempre a disposizione degli Enti di controllo;
 - dovrà essere ridotta, per quanto possibile, la velocità di ingresso/uscita dei mezzi dall'insediamento.

4. Piani

4.1. Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto, la ditta, non oltre 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, deve presentare alla Provincia di Lecco, all'ARPA Dipartimento di Lecco e al Comune di Annone Brianza un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;




- d. identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie ed impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale e il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato dagli Enti competenti, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente al momento della cessazione dell'attività. Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

Alla Provincia è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

4.2. Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.





ALLEGATO TECNICO B – RUMORE

1 Descrizione dell'attività

- 1.1 L'attività effettuata dalla ditta Vassena srl consiste, in estrema sintesi, nella messa in riserva e nel recupero di rottami metallici (ferrosi e non ferrosi), cavi elettrici e apparecchiature fuori uso.
L'attività comporta operazioni in aree interne ed esterne di carico/scarico, stoccaggio e movimentazione di rottami metallici, selezione/cernita manuale e/o meccanica tramite ragno caricatore, adeguamento volumetrico tramite mezzi meccanici (pressa-cesoia), spelatura dei cavi elettrici.
- 1.2 L'attività esercitata presso l'impianto è svolta in periodo diurno, dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, secondo quanto dichiarato dalla ditta stessa.
- 1.3 Il Comune di Annone Brianza ha adottato un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio inserendo l'intera area dell'insediamento in classe IV – *Area di intensa attività umana*, come definito dalla Tabella A in allegato al DPCM 14.11.1997.
Il comparto confina a nord – est con edifici produttivi e residenziali, a sud- est con edifici produttivi, a nord-ovest con aree inedificate e a sud-ovest con edifici produttivi.
Il recettore sensibile considerato è costituito da uffici annessi a un edificio produttivo, ubicato lungo il lato nord-est, a circa 25 m dall'ingresso dell'impianto, situato in classe V - *Aree prevalentemente industriali*.
I valori limite di riferimento che devono essere rispettati, relativamente alla zonizzazione acustica esistente anche nell'intorno dell'impianto, sono riportati nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (06.00-22.00)	
	Valori limite assoluti di emissione (Leq)	Valori limite assoluti di immissione (Leq)
Classe III – Aree di tipo misto	55 dB(A)	60 dB(A)
Classe IV – Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	65 dB(A)
Classe V – Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	70 dB(A)

- Oltre a quanto sopra riportato, sono da rispettare i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 per il limite differenziale di immissione presso i recettori sensibili.
- 1.4 La ditta ha effettuato la valutazione di impatto acustico ai sensi della d.g.r. 8313 dell'8.03.2002 in data 9.03.2015 (pervenuta agli atti provinciali con nota prot. n. 16744 del 20.03.2017), successivamente integrata con relazioni datate 27.10.2017 (in atti provinciali prot. n. 62603 del 30.10.2017) e 01.02.2018 (in atti provinciali prot. n. 10676 del 26.02.2018).
Nella seconda integrazione alla valutazione previsionale di impatto acustico viene dichiarato il superamento per il periodo diurno (unico periodo asserito di svolgimento dell'attività) sia dei limiti assoluti sia del differenziale di immissione presso il recettore individuato. Al fine di garantire il rispetto dei limiti presso tale recettore, viene prevista la realizzazione di "una barriera fonoisolante e fonoassorbente, con potere isolante di circa 25 dBA che sarà collocata all'interno della proprietà Vassena srl verso gli uffici a nord-est".
La documentazione di impatto acustico di cui sopra, comprensiva delle integrazioni trasmesse dalla società a seguito delle richieste di approfondimento, è stata oggetto dei seguenti pareri resi dall'ARPA dipartimentale:
- parere del 22.06.2017 (in atti provinciali prot. n. 37866 del 23.06.2017), formulato nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;
 - parere del 01.12.2017 (in atti provinciali prot. n. 70066 del 04.12.2017), formulato nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;
 - parere del 16.04.2018 (in atti provinciali prot. n. 20090 del 16.04.2018).
- Nell'ultimo parere pervenuto, l'Agenzia formula alcune prescrizioni recepite nel paragrafo successivo.



2 Prescrizioni

- 2.1 La ditta dovrà rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune di Annone Brianza, con riferimento ai valori limite della L. 447/1995, come modificata dal D. Lgs. 42/2017, e del D.P.C.M. 14.11.1997.
- 2.2 Entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, dovrà essere realizzata la barriera fonoisolante e fonoassorbente prevista nel documento *Seconda integrazione alla valutazione previsionale di impatto acustico ... (omissis)* redatto in data 1.02.2018 dal tecnico competente in acustica ambientale incaricato dalla ditta.
- 2.3 Qualora sussistano elementi ostativi in materia edilizia / urbanistica da parte del competente Comune di Annone Brianza per la realizzazione della barriera di cui al punto 2.2, la ditta dovrà inoltrare documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica in merito alla realizzazione di altri interventi di mitigazione acustica atti a garantire il rispetto di tutti i limiti di legge.
- 2.4 Al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti e dei contestuali interventi di mitigazione acustica, dovranno essere effettuati, da parte di tecnico competente in acustica, nuovi rilievi fonometrici atti a dimostrare l'effettivo rispetto dei limiti di rumore stabiliti dalla normativa vigente presso il recettore individuato. Le valutazioni dovranno essere effettuate considerando per la determinazione del rumore ambientale le condizioni di massimo esercizio e di contemporaneità di funzionamento dei macchinari e degli impianti in relazione alle operazioni effettuate presso l'impianto. Le verifiche dovranno comprendere le specifiche valutazioni in relazione alla eventuale presenza nel rumore ambientale di componenti tonali e/o impulsive penalizzabili. Dovranno inoltre essere eseguite valutazioni in merito al rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione nelle aree esterne alla ditta che dal PZA risultano inserite in classe III - *Aree di tipo misto*, in relazione alla prevista ubicazione nel piazzale esterno delle aree di carico / scarico / movimentazione e deposito rifiuti e, in particolare, della cesoia. Gli esiti della campagna di misura devono essere trasmessi agli Enti competenti e, qualora a seguito delle verifiche si rilevi il non rispetto dei limiti stabiliti (assoluti/differenziali), la documentazione dovrà contestualmente includere gli ulteriori interventi necessari ai fini del rispetto dei limiti di legge, con relativa tempistica di esecuzione.
- 2.5 Le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.1998 da un tecnico competente in acustica ambientale.

ALLEGATO TECNICO C – SCARICHI IDRICI

Provincia di Lecco



Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale

Corso Matteotti, 3 – 4° piano


23900 Lecco, Italia

Telefono 0341.295499

Fax 0341.295333

E-mail : segreteria.ato@provincia.lecco.it

Pec: ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it



Prot. n.

Lecco,

Titolo 9, Classe 8, Fascicolo 328/2016

Documento informatico firmato digitalmente

TRASMESSO VIA PEC

Spett. PROVINCIA DI LECCO
Servizi Ambiente

OGGETTO : VASSENA Srl, Via ai Pascoli snc - Annone Brianza - PARERE.

A conclusione dell'istruttoria di competenza, in merito alla domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/2006, presentata dalla ditta in oggetto, si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, nell'osservanza di quanto precisato nel documento allegato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena Arena

Responsabile Procedimento: Elena Arena
Responsabile Istruttoria: Roberto Fumagalli

PROVINCIA DI LECCO
Protocollo Interno N. 37775/2018 del 12-07-2018
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

VASSENA Srl, Via ai Pascoli snc - Annone Brianza.
- Allegato al parere

Presso l'insediamento da realizzare in Via ai Pascoli snc nel Comune di Annone Brianza, la ditta VASSENA Srl intende esercitare l'attività di messa in riserva, recupero e deposito di rifiuti speciali non pericolosi.

Non si prevedono scarichi di acque reflue industriali.

L'attività dell'azienda rientra nell'elenco delle attività dalle cui superfici scolanti decadono acque di pioggia e di lavaggio che devono essere soggette a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3 del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ..."

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici di deposito rifiuti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del R.R. 4/2006, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, saranno sottoposte a trattamenti in impianti con funzionamento continuo, progettato sulla base della portata massima stimata in connessione agli eventi meteorici, fermo restando i valori limite di accettabilità adottati dall'A.ATO

La superficie impermeabilizzata interessata allo smaltimento in pubblica fognatura delle acque meteoriche contaminate è di 13.300 mq.

Le acque meteoriche contaminate saranno sottoposte a trattamento continuo (desoleatore classe 1 EN 858 e successivo sistema a gravità misto zeolite carboni) prima dello scarico in rete fognaria.

Saranno installate anche vasche di raccolta per la laminazione dello scarico delle acque meteoriche contaminate dalla capienza di circa 500 mc.

Terminato l'evento meteorico le acque verranno rilanciate tramite una pompa gestita dal PLC nel desoleatore con una portata massima pari a circa 5 mc/h.

Le acque meteoriche contaminate saranno immesse nella fognatura nera di Via ai Pascoli.

L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione intercomunale sito in Comune di Valmadrera.

Le acque reflue domestiche saranno immesse nella fognatura nera di Via ai Pascoli.

Le acque meteoriche non contaminate saranno immesse nella tombinatura comunale di Via IV Novembre previa laminazione.

Prescrizioni generali

1. L'autorizzazione si intende rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
2. Qualsiasi modifica nell'intestazione e nella tipologia dello scarico autorizzato, variazione nella destinazione d'uso del fabbricato, dei cicli produttivi e delle materie prime, variazione nei sistemi di approvvigionamento e dell'acqua impiegata nei processi produttivi, variazione delle modalità di raccolta, convogliamento e scarico in fognatura, ne comporta l'automatica decadenza e l'obbligo di richiederne una nuova.
3. In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta.

4. Il titolare dello scarico dichiara di conoscere e accettare integralmente gli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione e dai vigenti Regolamenti dell'ATO di Lecco e del Gestore dell'impianto di depurazione finale.

Prescrizioni specifiche dal parere del Gestore del Servizio idrico Integrato

5. Prima della realizzazione dei lavori la ditta dovrà presentare, secondo le modalità e le procedure del Gestore Idrico Lario Reti Holding Spa, la domanda di permesso di allacciamento alla pubblica fognatura.
6. L'azienda dovrà analizzare se le acque meteoriche non contaminate di dilavamento dei tetti (pluviali), ove non sia possibile il loro riutilizzo, possono essere disperse in loco sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati, e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale; in rete di fognatura bianca solo ed esclusivamente in caso di impossibilità tecnica.
7. Dovrà essere installato un sistema di misura e registrazione in continuo della portata, posto sullo scarico finale dell'impianto di trattamento, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e taratura; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo così come i dati memorizzati.
8. I pozzetti di campionamento dovranno essere realizzati in modo tale che l'acqua in uscita da essi sia di norma ad un'altezza minima di 40 cm dal fondo del manufatto per consentire l'idoneità del prelievo.
9. A lavori ultimati dovrà essere trasmesso tempestivamente a: Ufficio d'Ambito e Gestore Lario Reti Holding Spa, quanto segue:
- Relazione/documentazione tecnica e fotografica opere realizzate, planimetria insediamento reti acque di scarico as built.

Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura

Limiti allo scarico:

10. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche contaminate di prima e seconda pioggia sottoposte ai trattamenti depurativi, deve avvenire nel rispetto dei seguenti limiti allo scarico:

Limiti di cui alla tabella 3 (colonna scarico in fognatura), dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.

Le acque meteoriche contaminate di prima e seconda pioggia possono essere ispezionate e prelevate tramite pozzetto di campionamento individuato in planimetria schema fognatura – progetto definitivo, Tavola 8b2, revisione del 02.07.2018.

Il Gestore si riserva di richiedere in futuro l'eventuale interposizione di impianti di pretrattamento, in relazione ad eventuali mutate condizioni intervenute quali: nuove normative di legge, disfunzioni impiantistiche ed altro.

Limite di portata:

11. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche contaminate di prima e seconda pioggia è autorizzato con i seguenti valori di portata:

➤ Q_{\max} scarico = 20 mc/ora

Scostamenti in eccesso superiori al 20% (per periodi di tempo significativi e quindi non considerabili episodici) rispetto a tali valori, rilevati in sede di controllo, potranno comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 137 del d.lgs. 152/06 per scarico non autorizzato, configurando, ai sensi dell'articolo 124, comma 12, del d.lgs. 152/06 una *variazione sostanziale delle caratteristiche quantitative* delle acque scaricate, per la quale deve essere ottenuta preventiva e nuova autorizzazione.

Il Gestore si riserva di richiedere in futuro un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, i quali saranno predisposti in relazione al carico afferente all'impianto di depurazione, al fine di regolarizzare nell'arco della giornata gli afflussi di portata e di inquinanti.

12. Il titolare dello scarico deve assicurare, **trimestralmente**, autocontrolli sulle acque meteoriche contaminate, per almeno i seguenti parametri:

pH, conducibilità, BOD, COD, SST, N nitroso, N nitrico, N amm., TKN, P tot, Cr tot., Cr VI, Cd, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, B, Cianuri tot., Cloruri, Solfati, Solfiti, Idrocarburi tot., Fluoruri, Tensioattivi tot.

Le determinazioni analitiche, ai fini del controllo della conformità degli scarichi delle acque meteoriche contaminate, devono essere di norma riferite a campioni istantanei durante gli eventi meteorici.

I rapporti di prova devono essere conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell'Ufficio d'Ambito, del Gestore del Servizio Idrico Integrato e degli Enti di Controllo per almeno tre anni.

13. Secondo quanto disposto dall'articolo 101, c. 5 primo periodo, del D.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Non sono ammesse allo stesso modo le diluizioni delle acque reflue addotte in testa all'impianto, a cui si applica il divieto di carattere "assoluto" inderogabile di diluizione; comprese nel divieto tutte le acque che non partecipino in modo essenziale e diretto al ciclo produttivo, ma accompagnano, invece, la produzione in via accessoria e complementare, quali le acque di raffreddamento, nonché le acque trattate caratterizzate da concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di legge allo scarico o con acque "vergini".

14. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art.101. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.

15. L'impianto di trattamento deve essere sempre mantenuto in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia.

Data e risultati degli interventi effettuati devono essere tempestivamente riportati su apposito Registro di gestione e manutenzione impianti.

La documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapportino di esecuzione lavori, ecc.) deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

16. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento dell'impianto di trattamento, anche per attività di manutenzione, deve essere prontamente comunicata all' Ente Gestore del Servizio Idrico.
17. Nell'ambito degli accertamenti effettuati dagli Enti di Controllo, dall'Ufficio d'Ambito e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:
 - consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico;
 - collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste;
 - presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
18. Il titolare dello scarico deve compilare e trasmettere annualmente, entro il 28 febbraio, *"la denuncia degli elementi"* predisposta dal Gestore del Servizio Idrico integrato.

Prescrizioni relative alla gestione e manutenzione degli impianti e delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi

19. L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella planimetria allegata limitatamente a ciò che riguarda la posizione dei punti di scarico, i tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche, i pozzetti di ispezione e le griglie o caditoie di raccolta delle acque, nonché per quanto riguarda i sistemi di trattamento delle acque scaricate; **qualora vengano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento relativamente ai punti di cui sopra dovrà esserne data contestuale comunicazione alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, allegando nuova planimetria aggiornata.**
20. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima e seconda pioggia; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
21. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico


22. In caso di grave guasto o disservizio presso l'insediamento, tali da **compromettere la qualità dello scarico finale**¹, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate nel recettore le sole eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento.
Una volta risolto il disservizio e riattivato lo scarico, ne dovrà essere data contestuale comunicazione alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, allegando alla stessa comunicazione un referto analitico, sottoscritto da tecnico abilitato,

¹ Nel caso di guasti e disservizi di minor rilievo tali da *non* compromettere la qualità dello scarico finale NON E' NECESSARIO CHE NE SIA FORNITA ALCUNA COMUNICAZIONE

relativo all'effluente finale in uscita dallo scarico, comprovante l'avvenuto ritorno a regime dell'impianto o delle altre strutture che sono state interessate dal disservizio.

23. Qualora si verificano sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

ALLEGATO TECNICO D – PARERE AMBIENTALE



Provincia di Lecco

**Direzione Organizzativa V – Ambiente e Territorio
Servizio Pianificazione Territoriale**

Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295.423
Fax 0341.295.333

Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Prot. n. 32070
Tit. 7 - Cl. 4 - Fasc. 2016| 157

Lecco, lì 29/05/2017

Parere Ambientale n. 12/2017

Ente convocante - consegna a mano

Altri soggetti - Via PEC

Per le trasmissioni in interoperabilità il n. di protocollo e la data del documento sono contenuti nel file «segnatura.xml»

Spett.le Provincia di Lecco
Direzione Organizzativa V – Ambiente e Territorio
Servizio Rifiuti
SEDE

e p.c. Spett.le Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
Palazzo Arese Litta
Corso Magenta, 24 - 20123 Milano (MI)

Al Sig. Sindaco del
Comune di Annone Brianza

Oggetto: Istanza di parere ambientale
Ente convocante: Direzione Organizzativa V - Ambiente Territorio - Servizio Rifiuti
Riferimento: Prot. provinciale n. 55725 del 25/11/2016 e successive integrazioni Prot. provinciale n. 61420 del 23/12/2016, prot. n. 18759 del 29/03/2017, prot. n. 27425 del 09/05/2017
Richiedenti: Sig. Pasquale Vassena – L.R. Ditta VAS COM FER srl – Proprietario
Sig. Gianfranco Daniele Vassena – L.R. Ditta VASSENA srl - Locatario
Opera: Attività di smaltimento rifiuti – gestione rifiuti metallici
Luogo: Comune di Annone Brianza – Via Poi Galli
Mappali 3414, 3413, 3412, 3410, 3408, 3411, 3446, 3447, 3409, 3407, 3639, 3640, 3678, 640, 641, 646, 3152, 3154, 3471, 3270, 3469, 3421, 3376, 3427, 3429, 3433, 3401 fg. 9 e 13 – Sezione censuaria di Annone di Brianza

Parere Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 12/2005 loro ss.mm.ii.

VISTA l'istanza di parere ambientale trasmessa dal Richiedente con nota prot. n. 55725 del 25/11/2016 inerente delle attività di smaltimento rifiuti finalizzati alla gestione rifiuti metallici;

VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 30/01/2017 con nota prot. n. 61420 del 23/12/2016 dal Servizio Rifiuti della Provincia di Lecco;

VISTA la successiva nota prot. n. 22674 del 13.04.2017 del Servizio Rifiuti della Provincia di Lecco con allegata la documentazione tecnica modificata a seguito delle risultanze della CdS con la quale viene richiesto l'espressione di parere;

DATO ATTO degli ulteriori elaborati progettuali prodotti dal Richiedente per meglio chiarire le scelte progettuali adottate in parte sostituiti dei precedenti, trasmessi Servizio Rifiuti con nota prot. n. 28544 del 12/05/2017;

DATO ATTO che l'intervento è localizzato nel Comune di Annone Brianza – Via Poi Galli;



ACCERTATO che l'area oggetto dell'intervento è soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale in base al D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. art. 136 apposto con D.M. del 05/07/1971;

VERIFICATO che le opere richieste rientrano tra quelle subdelegate alle Province ai sensi della L.R. n. 12/2005 ss.mm.ii. dell'art. 80, comma 4, lettera a);

ESAMINATI gli elaborati progettuali sulla scorta dei quali è stata redatta la "Relazione tecnico istruttoria" nella quale gli interventi proposti vengono descritti ed inquadrati in considerazione degli aspetti paesaggistici;

RILEVATO che le aree interessate dal progetto appartengono all'unità di paesaggio "Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche - La Brianza Oggionese e i laghi morenici di Annone e Pusiano D1" così come individuata nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

ACCERTATO che le opere proposte non contrastano con le motivazioni del vincolo paesaggistico insistente sull'area e sono conformi ai criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2727 del 22/12/2011 in riferimento alle schede degli elementi costitutivi del paesaggio: 2.3.5 INSEDIAMENTI RIVIERASCHI, 2.5.13 RECINZIONI, 2.5.14 PAVIMENTAZIONI ESTERNE;

ACQUISITO il parere della Commissione provinciale per il Paesaggio espresso nella seduta del 24/05/2017 con Verbale n. 22/2017 (allegato al presente parere quale parte integrante e sostanziale);

CONSIDERATO che il parere della Commissione per il Paesaggio concerne la compatibilità paesistica delle opere, limitatamente ai fini e per gli effetti della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 146, comma 6 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii., l'intervento con le prescrizioni impartite dalla commissione paesaggio risulta:

- compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
- congruo con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Lecco n. 3 del 08/02/2016 che nomina il Dott. Luciano Tovazzi Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa V – Ambiente e Territorio;

Si esprime PARERE FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., subordinando la realizzazione delle opere in progetto.

Il parere concerne unicamente il controllo previsto dal D.Lgs. n. 42/2004, non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.

Si precisa che:

- ogni modifica al progetto qui approvato dovrà essere nuovamente autorizzata;
- l'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione.

Vengono fatti salvi i diritti di terzi.

Copia del verbale della conferenza di servizi unitamente agli elaborati progettuali dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii., nonché occorre dare comunicazione allo scrivente Settore ed agli interessati ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Dott. Luciano Tovazzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: Dott. Luciano Tovazzi – tel. 0341/295.423 – luciano.tovazzi@provincia.lecco.it

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Chiara Orio tel. 0341/295.460 – chiara.orio@provincia.lecco.it

H:\01_DOCUMENTI\01_Autorizzazioni paesaggistiche\11_ANNO 2016\02_CONFERENZE DEI
SERVIZI\7.4_2016_157_VASCOMFER_AnnoneBrianza_rifiuti\03_Fasc 157_2016_PA_Parere ambientale_01_2017.doc

P.zza Lega Lombarda, 4 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295333 www.provincia.lecco.it

P.IVA 02193970130 - C.F. 92013170136



Provincia di Lecco

Direzione Organizzativa V – Ambiente e Territorio
Servizio Pianificazione Territoriale
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295.423
Fax 0341.295.333

Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

PARERE COMMISSIONE n. 22/2017

Lecco, lì 24/05/2017

Tit. 7 - Cl. 4 - Fasc. 2016| 157

Procedimento di rilascio di Parere Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.

PARERE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PAESAGGIO

Oggetto: Istanza di parere ambientale
Ente convocante: Direzione Organizzativa V - Ambiente Territorio - Servizio Rifiuti
Rif: Prot. provinciale n. 55725 del 25/11/2016 e successive integrazioni Prot. provinciale n. 61420 del 23/12/2016, prot. n. 18759 del 29/03/2017, prot. n. 27425 del 09/05/2017
Richiedente: Sig. Pasquale Vassena – L.R. Ditta VAS COM FER srl – Proprietario
Sig. Gianfranco Daniele Vassena – L.R. Ditta VASSENA srl - Locatario
Opera: Attività di smaltimento rifiuti – gestione rifiuti metallici
Luogo: Comune di Annone Brianza – Via Poi Galli
Mappali: 3414, 3413, 3412, 3410, 3408, 3411, 3446, 3447, 3409, 3407, 3639, 3640, 3678, 640, 641, 646, 3152, 3154, 3471, 3270, 3469, 3421, 3376, 3427, 3429, 3433, 3401 fg. 9 e 13 – Sezione censuaria di Annone di Brianza
Dati progettista: Arch. Livio Dell'Oro – Via Manzoni, 35 – Valmadrera
Cell. 335.1359059 – Pec. livio.delloro@archiworldpec.it

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. in base a:

- art. 136 apposto con **D.M. del 05/07/1971** – “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Annone Brianza*”;

Appurato che le opere richieste rientrano fra le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 80, comma 4 della L.R. n. 12/2005 ss.mm.ii., trattandosi di attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 (di competenza regionale);

Esaminata la documentazione progettuale a corredo dell'istanza;

Viste le schede degli elementi costitutivi del paesaggio (Appendice B della D.G.R. IX/2727 del 22/12/2011): **2.3.5 INSEDIAMENTI RIVIERASCHI, 2.5.13 RECINZIONI, 2.5.14 PAVIMENTAZIONI ESTERNE**;

Effettuate la lettura e l'interpretazione del contesto paesistico;

Individuati gli elementi di vulnerabilità e di rischio;

Valutate le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto;

Vista la relazione tecnico-istruttoria;



PARERE

La Commissione provinciale per il Paesaggio valuta compatibile l'intervento con il contesto paesaggistico di riferimento ed esprime parere favorevole.

Si precisa inoltre che il presente parere è rilasciato esclusivamente per quanto concerne la compatibilità paesistica delle opere, limitatamente ai fini e per gli effetti della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii.



L'esito delle valutazioni è risultato: **FAVOREVOLE**

Firmato la Commissione per il Paesaggio:

Dott. Luciano Tovazzi

Ing. Monica Santambrogio

Dott. Pietro Gatti

Arch. Annamaria Schellino

Dott. Adolfo Faletra

The image shows four handwritten signatures on a set of horizontal lines. The first signature is 'Luciano Tovazzi', the second is 'Monica Santambrogio', the third is 'Pietro Gatti', and the fourth is 'Adolfo Faletra'.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'imposta di bollo, per le istanze presentate a mezzo pec, si assolve mediante una delle seguenti modalità:

1. inserendo nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate e provvedendo ad annullare le stesse, conservandone gli originali.
2. utilizzando il modello F23 Agenzia Entrate. La documentazione è firmata digitalmente ed allegata alla pratica telematica al momento dell'invio.
3. apponendo le marche sulla dichiarazione di attestazione di pagamento dell'imposta di bollo sull'apposito modello riportato di seguito ed allegandolo, previa firma digitale, alla pratica telematica al momento dell'invio. Le marche da bollo devono essere annullate (Soluzione preferibile).

L'annullamento (art. 12 DPR 642/1972) deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio; per l'annullamento si deve usare inchiostro o matita copiativa. È vietato l'uso di marche deteriorate o usate in precedenza.

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO			
Alla Provincia di Lecco Direzione Organizzativa V-AMBIENTE E territorio			
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)			
TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 QUANTO SEGUE:			
Cognome VASSENA		Nome PASQUALE	
Nato a VALMADRERA		Prov. LC	il 17.12.1963
Residente in BOSISIO PARINI		Prov. LC	CAP
Via/piazza CANAVE'		n. 8	
Tel. 0341550358	Fax 0341551498	Cod. fisc. VSSPQL63T17L634E	
Indirizzo email amministrazione@vassenarottami.com			
IN QUALITA' DI			
<input type="checkbox"/> Persona fisica	<input checked="" type="checkbox"/> Legale rappresentante / socio	<input type="checkbox"/> Tecnico incaricato	
Procuratore abilitato con atto redatto presso lo studio notarile repertorio N° del registrato a il _____			
DELLA SOCIETA'			
Forma giuridica S.R.L.	Denomin. VASSENA SRL		
Sede legale nel Comune di VALMADRERA		Provincia LC	
Via/piaz. IV NOVEMBRE	N. civico 45	CAP	
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di LECCO		N. iscrizione registro REA 209949	
Partita IVA 01692390139		Codice Fiscale 01692390139	
DICHIARA			
<input checked="" type="checkbox"/> di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del dpr 642 del 26/10/1972 relativamente al procedimento telematico allegato alla presente dichiarazione per l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianto di recupero rifiuti svolta in ANNONE I Via/p.za PIO GALLI già Via Al PASCOLI SNC..... - INERENTE			
<input checked="" type="checkbox"/> di essere a conoscenza che l'Amministrazione potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli da parte dell'autorità competente.			



AVVERTENZE: 1) Il presente modello, provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 3) deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del/dei dichiarante/dichiaranti; o del procuratore speciale 2) deve essere allegato alla pratica presentata in modalità telematica 3) l'annullamento del contrassegno telematico applicato nell'apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione.

Luogo e data
Valmadrera Marzo 2017

Firma Autografe

[Firma autografa]

